Nel procedimento 111/80,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal du travail di Mons, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

PIETRO FANARA

e

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ,

domanda vertente sull'interpretazione della normativa comunitaria da applicarsi in fatto di previdenza sociale,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori: T. Koopmans, presidente di Sezione; A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici;

avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: H. Gentin, referendario,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della CEE si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e la fase scritta

Gli antefatti e la questione pregiudiziale

L'attore nella causa principale, sig. Fanara, cittadino italiano residente in Belgio, maturava dodici anni di assicurazione in Belgio, tre anni in Italia e sei mesi in Germania. Divenuto inabile al lavoro a partire dal 7 ottobre 1975, veniva riconosciuto invalido dal 7 ottobre 1976.

Il Fanara possedeva i requisiti per l'attribuzione di prestazioni di invalidità. Dal 1° novembre 1976 al 28 febbraio 1979 egli percepiva delle indennità di invalidità belghe complete, che gli venivano corrisposte in via provvisoria in attesa

della liquidazione coordinata delle prestazioni spettantigli a norma dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72. La Germania si pronunziava in senso negativo per il fatto che l'interessato era stato assicurato nel suo territorio per meno di un anno (art. 48 del regolamento n. 1408/71). L'Italia attribuiva al Fanara un prorata di pensione di invalidità a partire dal 1° novembre 1976. Il provvedimento veniva notificato all'interessato il 16 marzo 1979.

Per quanto riguarda l'importo delle prestazioni belghe, il Fanara possedeva i requisiti prescritti dalla normativa belga per l'attribuzione della pensione completa a norma del solo diritto nazionale, senza cumulo. L'importo di questa pensione veniva ridotto dell'importo della prestazione italiana in seguito all'applicazione congiunta delle norme anticumulo nazionali (art. 70, n. 2, della legge 9 agosto 1963) e delle norme anticumulo di cui all'art. 12 del regolamento n. 1408/71.

Quanto alle indennità corrisposte in via provvisoria al Fanara, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité stabiliva che la somma in BFR 19 627 era stata pagata indebitamente. Questa somma doveva essere recuperata sul conguaglio dei ratei di pensione a norma dell'art. 111 del regolamento n. 574/72. Nel dicembre del 1978, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) versava all'INAMI la somma di LIT 846 865, che costituivano la pensione di invalidità dovuta all'interessato per il periodo 1° novembre 1976 - 31 dicembre 1978. Convertita in franchi belgi, questa somma corrispondeva a BFR 29 538. Vi era quindi un saldo di BFR 9 911 rispetto alla somma da ripetere.

L'INAMI rifiutava di trasferire questa differenza all'interessato, adducendo in primo luogo il fatto che l'Italia non aveva versato al Belgio tutti i ratei corrispondenti al periodo durante il quale il Belgio aveva effettuato dei pagamenti provvisori e invocando, in secondo luogo, l'art. 241, n. 2, del regio decreto 4 novembre 1963 (completato dall'art. 2 del regio decreto 14 dicembre 1978, n. 19) il quale dispone:

«Qualora gli arretrati versati da un ente straniero, convertiti in franchi belgi, siano superiori all'importo degli anticipi o delle indennità pagate in via provvisoria, il saldo non viene versato qualora la differenza sia dovuta o alla diversità dei tassi di cambio adottati per il calcolo dell'importo dovuto all'ente straniero e, rispettivamente, per la conversione del valore espresso in valuta straniera, oppure all'adeguamento congiunturale delle indennità».

Il Fanara contesta il rifiuto dell'INAMI dinanzi al Tribunal du travail di Mons, il quale ha deciso di chiedere alla Corte una pronunzia pregiudiziale sulla seguente questione:

«Se le disposizioni del diritto comunitario ed in particolare l'art. 51 del Trattato di Roma, gli artt. 46 e 51 del regolamento n. 1408/71, 107 e 111 del regolamento n. 574/72, lascino agli Stati membri discrezionalità — e, in caso positivo, entro quali limiti — di decidere, mediante norme nazionali, di non versare, nei casi come quello in esame, il saldo, se gli arretrati ricevuti da un ente straniero, convertiti in moneta nazionale,

sono superiori all'importo degli anticipi o delle indennità pagate in via provvisoria, qualora la differenza sia dovuta o alla differenza fra i tassi di cambio adottati per il calcolo delle somme dovute dall'ente straniero e, rispettivamente, per la conversione del valore espresso in moneta straniera, oppure all'adeguamento congiunturale delle indennità.»

L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 15 aprile 1980. A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della CEE, osservazioni scritte sono state depositate per il sig. Pietro Fanara dal sig. Daniele Rossini, direttore del servizio sociale «Patronato ACLI», per l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dall'avv.to Wattier, del foro di Mons, e per la Commissione delle Comunità europee dal suo consigliere giuridico, sig. Jean Amphoux, in qualità di agente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria e di rimettere la causa alla Prima Sezione.

II — Osservazioni depositate a norma dell'art. 20 dello Statuto

Il *Fanara* constata la controversia che lo pone in contrasto con l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), la quale solleva un problema diviso in tre parti:

— l'applicazione dell'art. 51, n. 1, del regolamento n. 1408/71;

— i tassi di conversione delle monete a norma dell'art. 107 del regolamento n. 574/72;

— la compatibilità dell'art. 241 del regio decreto 4 novembre 1963 con le norme comunitarie per il calcolo e la liquidazione delle pensioni.

L'art. 51 del regolamento n. 1408/71 stabilisce che:

«Se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello delle retribuzioni o per altre cause di adeguamento, le prestazioni degli Stati interessati sono modificate di una percentuale determinata o di un importo determinato, tale percentuale o importo deve essere applicato direttamente alle prestazioni stabilite conformemente alle disposizioni dell'art. 46, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo secondo le disposizioni di detto articolo».

L'art. 51 disciplina la stabilizzazione delle prestazioni stabilite a norma dell'art. 46. Questo riguarda le prestazioni liquidate in regime autonomo, senza l'intervento del diritto comunitario e le prestazioni il cui diritto viene acquistato grazie al diritto comunitario. Il Fanara possiede i requisiti stabiliti dalla normativa belga perché sussista il diritto alla pensione completa a norma del solo diritto nazionale, senza cumulo. L'importo di questa pensione è stato ridotto dell'importo della pensione italiana mediante l'applicazione delle norme anticumulo nazionali.

La prestazione belga, così calcolata al 1° novembre 1976, dev'essere valutata indipendentemente dalla pensione italiana. Di conseguenza l'ente belga poteva trattenere sui ratei della pensione italiana solo la somma corrispondente al periodo durante il quale esso ha versato degli an-

ticipi provvisori. La differenza tra questo importo e l'importo versato dall'INPS va versata all'interessato.

Il Fanara sostiene che l'importo degli anticipi ripetibili calcolato dal convenuto nella causa principale, BFR 19 627, non è del tutto esatto in quanto corrisponde ad una trattenuta di BFR 29,92 sulla prestazione belga, anziché 25,27.

Secondo la decisione 101 adottata dalla commissione amministrativa delle CEE per la previdenza sociale dei lavoratori migranti il 29 maggio 1975, la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di conversione delle monete è quella a partire dalla quale queste disposizioni devono avere effetto per l'interessato.

Il Fanara rileva che, tenuto conto del lungo lasso di tempo che trascorre fra la data di inizio delle pensioni e la data in cui vengono effettuate le ultime operazioni di calcolo e di liquidazione, sarebbe più logico prendere in considerazione il tasso di conversione delle monete in vigore al momento delle ultime operazioni di liquidazione.

La parte finanziaria della pratica andrebbe quindi trattata, quanto meno per il periodo cui si riferiscono i ratei di pensione versati da un ente ad un altro ente, in base al tasso di cambio usato per la conversione dei ratei stessi. Un sistema siffatto consentirebbe di applicare correttamente le norme anticumulo e di detrarre dalla pensione soggetta a riduzione l'importo della prestazione effettivamente corrisposta da un altro ente. Questa soluzione evita del pari la costituzione di un indebito a carico dell'interessato nei casi in cui, dato il deprezzamento di determinate monete, il tasso di cambio è sfavorevole.

Il Fanara sostiene che l'art. 241 del regio decreto 4 novembre 1963 è incompatibile coi regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 in fatto di calcolo e di liquidazione delle pensioni, in quanto ha l'effetto di privare l'interessato del vantaggio derivante dagli aumenti della pensione italiana avvenuti posteriormente al 1° novembre 1976. I regolamenti comunitari sono stati adottati per favorire sotto determinati aspetti i lavoratori migranti, non già per consentire agli enti competenti di appropriarsi di somme non di loro spettanza.

Il Fanara assume che, quando il diritto ad una prestazione è acquistato in forza della sola legislazione nazionale, non si può affatto far ricadere sugli assicurati sociali le conseguenze negative della svalutazione delle monete. Se l'importo dei ratei versati dall'ente di un altro Stato è inferiore alle somme pagate in via provvisoria, ma dovute a norma della sola normativa nazionale, non deve essere pretesa dall'interessato alcuna differenza. L'applicazione delle norme anticumulo nazionali non può comunque risolversi nella detrazione, dalla pensione dovuta in regime autonomo, di somme superiori a quelle che l'interessato ha realmente percepito da un altro ente.

La *convenuta nella causa principale* rileva che, al momento dell'applicazione dell'art. 111 e dell'allegato 6 del regolamento n. 574/72 soprattutto nei rapporti belgo-italiani, accade molto spesso che il controvalore in franchi belgi dei ratei italiani versati all'INAMI sia inferiore all'importo degli «anticipi recuperabili» corrisposti, di guisa che il procedimento

di rimborso contemplato dai regolamenti comunitari lascia sussistere un indebito. Queste differenze hanno due cause che possono agire congiuntamente o separatamente: la svalutazione progressiva della lira italiana rispetto al franco belga e l'art. 51, n. 1, del regolamento n. 1408/71.

Al momento del calcolo della prestazione effettivamente dovuta dal Belgio a norma dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71, l'importo della prestazione italiana che influisce sull'importo dovuto dal Belgio è convertito in franchi belgi a norma dell'art. 107, nn. 1 e 5 del regolamento n. 574/72 e della decisione n. 101 della commissione amministrativa per la previdenza sociale dei lavoratori migranti, cioè ai tassi di cambio da applicarsi durante il trimestre nel corso del quale la liquidazione produce effetti per i lavoratori, il che corrisponde alla data di acquisto del diritto all'invalidità.

Per contro, quando l'ente italiano versa i ratei all'INAMI, la norma da applicarsi in fatto di conversione delle monete è l'art. 107, n. 6, del regolamento n. 574/72; l'INAMI riceve quindi il controvalore in franchi belgi dei ratei italiani convertiti al tasso di cambio da applicarsi il giorno del versamento.

Dato che la lira italiana ha da parecchio tempo la tendenza a deprezzarsi rispetto al franco belga e tenuto conto del tempo che passa fra la data di acquisto del diritto alle prestazioni e la data di versamento dei ratei, è assodato che detto versamento ha luogo ad un tasso di cambio inferiore a quello della decisione.

L'art. 51 implica che le prestazioni determinate dagli enti competenti alla data di acquisto del diritto vengono in seguito adeguate separatamente alla congiuntura del paese debitore, senza che la variazione di una delle prestazioni influisca sull'altra.

Dall'art. 51 del regolamento n. 1408/71 si desume quindi che le prestazioni versate da ciascuno degli Stati variano in modo molto diverso giacché gli adeguamenti congiunturali avvengono in momenti diversi, secondo una periodicità diversa e in relazione a congiunture differenti.

Le conseguenze dell'art. 51 si manifestano in vari sensi:

— se la prestazione straniera aumenta meno velocemente della prestazione belga, i ratei sono inferiori agli anticipi;

— in caso contrario, i ratei sono superiori agli anticipi.

L'art. 51, n. 1, del regolamento n. 1408/71 non basta necessariamente per compensare del tutto le svalutazioni monetarie, bensì, al contrario, data la difformità fra le normative nazionali in fatto di adeguamenti congiunturali, può avere l'effetto contrario a quello perseguito.

Il deprezzamento monetario rimane quindi per il lavoratore migrante un rischio di diminuzione del suo reddito e per gli enti previdenziali, nell'ambito dei regolamenti finanziari di cui si tratta qui, una fonte di difficoltà.

A questi rischi e a questi problemi non è stata arrecata né cercata alcuna solu-

zione sul piano comunitario. Il Belgio ha quindi cercato una soluzione sul piano nazionale inserendo nel regio decreto 4 novembre 1963 l'art. 241. Al Fanara si applica il n. 2 di questa disposizione.

L'INAMI sostiene che i problemi sollevati nel presente caso e che derivano dalle disparità monetarie e congiunturali fra gli Stati membri non trovano alcuna soluzione nelle norme di coordinamento contenute nei regolamenti e che sul piano comunitario non si è fatto nulla per risolverli. Di conseguenza, l'intervento del potere legislativo nazionale diretto a disciplinare il problema del recupero dei pagamenti provvisori non è in contrasto coi regolamenti né col Trattato di Roma.

La *Commissione* osserva che la normativa comunitaria lascia al legislatore degli Stati membri la competenza di determinare i casi e le modalità della ripetizione dell'indebito da parte degli enti previdenziali. La sola disposizione comunitaria esistente in materia è l'art. 111 del regolamento n. 574/72, relativo all'assistenza che gli enti previdenziali dei vari Stati membri devono eventualmente prestarsi ai fini di detto recupero.

Vi è evidentemente un limite per questa competenza degli Stati a disciplinare la ripetizione dell'indebito. Un ente previdenziale non può, con la scusa della ripetizione dell'indebito, privare l'interessato di diritti alle prestazioni attribuitigli dalle leggi di un altro Stato membro o che gli spettano a norma dei regolamenti comunitari. Parafrasando l'art. 111, nn. 1 o 2 del regolamento n. 574/72, la ripetizione dell'indebito presuppone che l'ente interessato abbia versato al beneficiario una somma che eccede quella cui ha diritto.

I limiti posti da disposizioni comunitarie riguardano la determinazione dell'indebito che può dar luogo a ripetizione. L'art. 45, n. 1, del regolamento n. 574/72, dispone:

«Se l'istituzione di istruttoria constata che il richiedente ha diritto a prestazioni ai sensi della legislazione che essa applica senza che sia necessario tener conto dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, essa corrisponde immediatamente tali prestazioni a titolo provvisorio».

In un caso come quello in esame in cui l'interessato aveva diritto a pensioni d'invalidità a norma delle leggi di due Stati membri, il Belgio e l'Italia, l'indebito è costituito dalla differenza fra l'indennità di invalidità belga completa che l'INAMI ha versato all'interessato dal momento in cui ha avuto diritto alla pensione, in attesa della liquidazione definitiva delle sue spettanze, e le prestazioni risultanti a carico dell'ente belga all'atto della liquidazione coordinata delle spettanze dell'interessato a norma degli artt. 45 e 46 del regolamento n. 1408/71.

Quanto ai tassi di cambio delle prestazioni, la Commissione sostiene che dalla decisione n. 101 della commissione amministrativa delle Comunità europee per

la previdenza sociale dei lavoratori migranti e dall'art. 51 del regolamento n. 1408/71 si desume che, a parte il caso di modifiche del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni, la determinazione delle prestazioni dovute all'interessato dagli enti di vari Stati membri a norma dell'art. 46 viene effettuata una volta per tutte. Una volta liquidata in forza di quest'articolo, ciascuna delle prestazioni nazionali segue il proprio regime per quanto riguarda gli adeguamenti congiunturali contemplati dalle norme in forza delle quali essa viene corrisposta. Gli aumenti congiunturali delle prestazioni dovute secondo le norme di uno Stato membro non possono quindi influire sull'importo delle prestazioni dovute dagli enti di altri Stati membri.

La Commissione rileva che nella misura in cui l'interessato ha fruito, all'atto dei versamenti in via provvisoria dell'indennità di invalidità belga completa, degli adeguamenti congiunturali da applicarsi a tale indennità, a norma delle leggi belghe, dalla data dell'acquisto del diritto alle prestazioni, l'INAMI può tener conto, per determinare l'importo versato in più al beneficiario, di detti adeguamenti, come pure di quelli da applicarsi alla parte delle prestazioni posta a suo carico dall'art. 46 del regolamento n. 1408/71. Per contro, gli aumenti congiunturali, di cui il prorata di pensione italiana ha potuto costituire oggetto a partire dalla data determinante per il calcolo, non possono incidere sulla determinazione dell'indebito. Essi non possono essere detratti dall'importo dell'indennità belga.

L'importo pagato in più da un ente così determinato secondo le norme sopra ricordate, costituisce il limite delle somme che possono dar luogo a ripetizione.

Una volta stabilito che l'ente di uno Stato membro ha versato a un beneficiario di prestazioni una somma che eccede quella cui ha diritto e una volta che l'eccedenza è stata precisata, sono concepibili varie alternative per quanto riguarda le modalità della ripetizione.

L'ente può anzitutto chiedere direttamente all'interessato la restituzione dell'eccedenza nel caso in cui questi riceva direttamente dall'ente debitore di un altro Stato membro le prestazioni dovute da detto ente.

L'ente può del pari valersi del dispositivo di assistenza di cui all'art. 111 del regolamento n. 574/72. Quando questa disposizione viene applicata, il beneficiario non partecipa direttamente alle operazioni di ripetizione dell'indebito. Queste si svolgono unicamente fra l'ente creditore e l'ente debitore.

Nel caso del Fanara, l'ente italiano ha versato all'ente belga tutti gli arretrati di pensione di invalidità dovuti al Fanara per il periodo 1° novembre 1976 - 31 dicembre 1978. L'INAMI non ha il diritto di trattenere questa somma ad onta del fatto che essa sia superiore all'importo che era stato calcolato. Questo saldo non si può spiegare solo con le oscillazioni dei tassi di cambio, ma consiste del pari in aumenti congiunturali

della prestazione italiana. L'art. 241, n. 2, del regio decreto 4 novembre 1963, in forza del quale l'INAMI ha agito, fa del pari sì che questo ente trattenga a proprio favore gli aumenti congiunturali della prestazione italiana, il che è in pieno contrasto con l'art. 51, n. 1, del regolamento n. 1408/71, il quale stabilisce che il vantaggio di detti aumenti deve rimanere all'interessato e non può incidere sull'importo delle prestazioni dovute dagli enti di altri Stati membri. Uno Stato membro può certo accollarsi i rischi nei casi in cui l'andamento della congiuntura porti a un risultato sfavorevole per gli interessati. È tuttavia inammissibile il voler compensare il vantaggio così attribuito a determinati lavoratori con uno svantaggio imposto ad altri lavoratori.

Nel nostro caso, l'atteggiamento assunto dal Belgio recherebbe all'interessato un duplice danno:

— da un lato, egli sopporta, per quanto riguarda la conversione in franchi belgi della pensione italiana, le conseguenze per lui sfavorevoli dell'andamento della moneta italiana dal momento in cui gli è stato riconsciuto il diritto a tale prestazione,

— dall'altro, egli è privato degli aumenti congiunturali della pensione italiana.

Disposizioni del genere sono manifestamente in contraddizione con la normativa comunitaria relativa alla liquidazione delle prestazioni d'invalidità.

In base alle considerazioni che precedono, la questione sollevata dal Tribunal du travail di Mons può, secondo la Commissione, essere risolta come segue:

«Quando un ente di uno Stato membro detiene, in quanto ente di collegamento, degli arretrati corrispondenti a prestazioni dovute dall'ente di uno Stato membro, per un periodo determinato, detto ente è tenuto a trasferire al beneficiario il controvalore di tale importo, previa eventuale detrazione della somma corrispondente alla parte della prestazione corrispostagli in via provvisoria che eccede l'importo che gli è dovuto, in via definitiva, a norma dell'art. 46, del regolamento n. 1408/71. La normativa comunitaria, benché non osti all'applicazione di una norma nazionale la quale consenta a detto ente di rinunziare, dal canto suo, alla ripetizione dell'eventuale indebito a carico del beneficiario, non può tuttavia risolversi nel fatto che detto ente possa trattenere un importo determinato corrispondente ad un saldo positivo che deve rimanere al beneficiario a norma dell'art. 51, n. 1, del regolamento n. 1408/71 e che questi conserverebbe comunque se la prestazione gli fosse stata pagata direttamente anziché essere versata, trattandosi di arretrati, dall'ente debitore all'ente di collegamento».

III — La fase orale

L'INAMI, con l'avv.to A. Wattier, del foro di Mons, assistito dal sig. De Craene, dipendente dell'INAMI, e la Commissione delle CC.EE., rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. J. Amphoux, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 20 novembre 1980.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 15 gennaio 1981.

In diritto

1 Con sentenza 3 aprile 1980, pervenuta alla Corte il 18 aprile seguente, il Tribunal du travail di Mons ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale riguardante l'interpretazione dell'art. 51 del Trattato, degli artt. 46 e 51 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed alla lora famiglia che si spostano nell'ambito della Comunità (GU n. L 149, pag. 2) e degli artt. 107 e 111 del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che fissa le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 soprammenzionato (GU n. L 74, pag. 1).

2 La questione è sorta nell'ambito di una lite fra l'attore nella causa principale, sig. Pietro Fanara, e l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), ente previdenziale belga, convenuto nella causa principale, lite vertente sulla compatibilità sol diritto comunitario dell'art. 241 ter del regio decreto 4 novembre 1963 emanato per l'attuazione della legge belga 9 agosto 1963 che modifica e organizza un regime obbligatorio d'assicurazione malattia.

3 L'attore nella causa principale, cittadino italiano residente nel Belgio, svolgeva attività subordinate in Italia indi nel Belgio. Divenuto inabile al lavoro il 7 ottobre 1975, veniva riconosciuto invalido dal 7 ottobre 1976. Egli possedeva i requisiti prescritti per l'attribuzione delle prestazioni d'invalidità. Gli enti belga e italiano procedevano alla liquidazione di tali prestazioni a norma dell'art. 40, n. 1, e del titolo III, capitolo 3 del regolamento n. 1408/71, in particolare dell'art. 46.

4 Dal 1° novembre 1976 al 28 febbraio 1979, l'attore nella causa principale percepiva l'indennità di invalidità belga completa, attribuitagli in via provvisoria a norma dell'art. 45, n. 1, del regolamento n. 574/72. Con provvedimento comunicato all'interessato il 16 marzo 1979, l'ente belga calcolava l'importo della prestazione belga in via definitiva detraendo dall'indennità belga completa, dovuta al 1° novembre 1976, l'importo giornaliero della pensione italiana alla stessa data. Per questo calcolo l'importo della pensione

italiana veniva convertito in franchi belgi applicando il tasso di conversione valido per il quarto trimestre 1976, cioè 1 lira = 0,04744 franchi belgi. Secondo il provvedimento ed in base a detto calcolo, l'attore nella causa principale avrebbe ricevuto in via provvisoria per il periodo soprammenzionato la somma di 19 627 franchi belgi, che doveva essere recuperata dall'ente belga.

5 L'ente italiano competente versava al convenuto nella causa principale, per il periodo 1° novembre 1976 - 31 dicembre 1978, la somma di 846 865 lire che rappresentavano la pensione d'invalidità italiana, tenuto conto degli aumenti congiunturali della pensione stessa. Questa somma, convertita in franchi belgi al tasso del giorno del versamento, ammontava a 29 538 franchi belgi. Vi era quindi una differenza di 9 911 franchi belgi rispetto alla somma da ripetersi.

6 La lite dinanzi al giudice nazionale verte sul diritto dell'attore nella causa principale di farsi pagare questa somma dall'ente belga. Basandosi sull'art. 241 ter del soprammenzionato regio decreto 4 novembre 1963, emanato per l'attuazione della legge belga 9 agosto 1963, inserito in detto regio decreto dall'art. 2 del regio decreto 14 dicembre 1978, n. 19, l'ente belga rifiuta di versare detto saldo all'attore nella causa principale.

7 Detto articolo dispone quanto segue:

«1. Qualora gli arretrati versati da un ente straniero, convertiti in franchi belgi, risultino esser inferiori all'importo degli anticipi o delle indennità pagate in via provvisoria, la differenza non viene ricuperata se è dovuta o alla diversità dei tassi di cambio adottati per il calcolo dell'importo dovuto dall'ente straniero e, rispettivamente, per la conversione del valore espresso in valuta straniera, oppure all'adeguamento congiunturale delle indennità.

2. Qualora gli arretrati versati da un ente straniero, convertiti in franchi belgi, siano superiori all'importo degli anticipi o delle indennità pagate in via provvisoria, il saldo non viene versato qualora la differenza sia dovuta o alla diversità dei tassi di cambio adottati per il calcolo dell'im-

porto dovuto dall'ente straniero e, rispettivamente, per la conversione del valore espresso in valuta straniera, oppure all'adeguamento congiunturale delle indennità.

3. Qualora gli arretrati versati da un ente straniero, convertiti in franchi belgi, siano superiori all'importo degli anticipi o delle indennità pagate in via provvisoria e l'importo versato in eccesso tragga origine dagli arretrati relativi ad un periodo nel corso del quale le indennità non erano corrisposte come anticipi o in via provvisoria, il saldo viene pagato al lavoratore o ai suoi eredi o ancora all'ente che vi ha diritto».

8 Sono queste le circostanze in cui detto giudice ha sollevato la seguente questione pregiudiziale:

«Se le disposizioni del diritto comunitario ed in particolare l'art. 51 del Trattato di Roma, gli artt. 46 e 51 del regolamento n. 1408/71, 107 e 111 del regolamento n. 574/72, lascino agli Stati membri discrezionalità — e, in caso positivo, entro quali limiti — di decidere, mediante norme nazionali, di non versare, nei casi come quello in esame, il saldo, se gli arretrati ricevuti da un ente straniero, convertiti in moneta nazionale, sono superiori all'importo degli anticipi o delle indennità pagate in via provvisoria, qualora la differenza sia dovuta o alla differenza fra i tassi di cambio adottati per il calcolo delle somme dovute dall'ente straniero e, rispettivamente, per la conversione del valore espresso in moneta straniera, oppure all'adeguamento congiunturale delle indennità».

9 Nel caso concreto, l'ente belga, uniformandosi alla giurisprudenza della Corte e in particolare alle sentenze 14 marzo 1978 (Schaap, 98/77, Racc. pag. 707) e 16 maggio 1979 (Mura, 236/78, Racc. pag. 1819), ha ritenuto che l'applicazione dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71 fosse meno favorevole per il lavoratore dell'attribuzione della pensione di invalidità belga completa con l'applicazione delle norme anticumulo nazionali; di conseguenza, con provvedimento comunicato il 16 marzo 1979, esso ha attribuito all'interessato la pensione completa belga, detraendone l'importo della pensione italiana.

10 L'ente belga ritiene conforme al diritto comunitario l'applicare le sopraccitate disposizioni nazionali in fatto di ripetizione dell'indebito, nel caso in cui esso abbia versato in via provvisoria una somma superiore a quella dovuta in via definitiva.

11 Il versamento di prestazioni in via provvisoria è contemplato dall'art. 45 del regolamento n. 574/72. L'art. 111 dello stesso regolamento stabilisce le norme da applicarsi per la ripetizione dell'indebito qualora, nel liquidare delle prestazioni d'invalidità a norma del titolo III, capitolo 3 del regolamento n. 1408/71, l'ente di uno Stato membro abbia versato, ad un beneficiario di prestazioni, una somma che ecceda quella cui egli ha diritto.

12 La giurisprudenza della Corte soprammenzionata non riguarda il regolamento del versamento di prestazioni in via provvisoria e della ripetizione delle somme che eccedono quelle cui gli interessati hanno diritto. In un caso come quello di cui trattasi vanno quindi applicati i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72.

13 L'art. 111 del regolamento n. 574/72 consente all'ente, che abbia versato prestazioni in via provvisoria, di chiedere all'ente di qualsiasi altro Stato membro, debitore di prestazioni corrispondenti a favore del beneficiario, di trattenere l'importo pagato in eccedenza sul conguaglio dei ratei che esso versa al beneficiario. L'importo in tal modo trattenuto viene trasferito all'ente creditore.

14 Questa disposizione risolve in modo esauriente la questione della ripetizione della somma pagata in eccesso, per quanto riguarda le prestazioni previdenziali dovute ad un lavoratore cui siano state versate delle prestazioni in via provvisoria a norma dell'art. 45, n. 1, del regolamento n. 574/72. Essa non lascia agli Stati membri alcuna possibilità di legiferare in questa materia, e in particolare di stabilire che qualora gli arretrati ricevuti, da un ente straniero, convertiti in moneta nazionale, siano superiori all'importo degli anticipi o delle indennità pagate in via provvisoria, il saldo non viene versato qualora la differenza sia dovuta o alla diversità dei corsi del cambio adottati per il calcolo dell'importo dovuto dell'ente straniero e, rispettivamente, per la conversione del valore espresso in valuta straniera, oppure all'adeguamento congiunturale delle indennità. Una disposizione del genere è quindi incompatibile col regolamento n. 574/72.

15 La questione sollevata dal Tribunal du travail di Mons va quindi risolta nel senso che è incompatibile col regolamento n. 574/72 la disposizione nazionale la quale stabilisca, per quanto riguarda le prestazioni previdenziali dovute ad un lavoratore cui delle prestazioni siano state versate in via provvisoria a norma dell'art. 45, n. 1, dello stesso regolamento, che, qualora gli arretrati versati da un ente straniero, convertiti in moneta nazionale, siano superiori all'importo degli anticipi o delle indennità pagate in via provvisioria, il saldo non viene versato qualora la differenza sia dovuta o alla diversità dei tassi di cambio adottati per il calcolo delle somme dovute dall'ente straniero e, rispettivamente, per la conversione del valore espresso in moneta straniera, oppure all'adeguamento congiunturale delle indennità.

Sulle spese

16 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione),

pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal du travail di Mons, con sentenza 3 aprile 1980, dichiara:

«La disposizione nazionale la quale stabilisca, per quanto riguarda le prestazioni previdenziali dovute ad un lavoratore cui delle prestazioni siano state versate in via provvisoria a norma dell'art. 45, n. 1, dello stesso regolamento, che, qualora gli arretrati ricevuti da un ente straniero, con-

vertiti in moneta nazionale, siano superiori all'importo degli anticipi o delle indennità pagate in via provvisoria, il saldo non viene versato qualora la differenza sia dovuta o alla diversità dei tassi di cambio adottati per il calcolo delle somme dovute dall'ente straniero e, rispettivamente, per la conversione del valore espresso in moneta straniera, oppure all' adeguamento congiunturale delle indennità, è incompatibile col regolamento n. 574/72».

Koopmans O'Keeffe Bosco

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 maggio 1981.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente della Prima Sezione

T. Koopmans

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER DEL 15 GENNAIO 1981 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

Questa causa è stata rinviata alla Corte in via pregiudiziale dal Tribunal du travail di Mons.

Attore dinanzi al tribunale è il sig. Pietro Fanara, cittadino italiano residente nel Belgio. Convenuto è l'ente belga Institut national d'assurance maladie-invalidité (l'«INAMI»).

La questione su cui verte la causa è, in breve, se l'INAMI possa trattenere in tutto o in parte una rimessa fattagli dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (l'«INPS») a proposito di una pensione d'invalidità italiana spettante al

1 — Traduzione dall'inglese.